

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 ottobre 2025)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D147/2025

Roma, 06/10/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2025, recante individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante «individuazione delle autorità competenti di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione».

Relazione illustrativa

Premessa

In data 28 luglio 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il cosiddetto *e-evidence package*, costituito dai seguenti atti normativi:

- regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito regolamento);
- direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito direttiva).

I due strumenti unionali disegnano un quadro avanzato per la cooperazione transfrontaliera finalizzata alla conservazione e produzione di prove elettroniche, che supera il paradigma della mutua assistenza giudiziaria fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, (su cui sono imperniati, fra gli altri e per quanto qui di interesse, la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e la direttiva 2014/41/UE che istituisce l'OEI).

L'assetto introdotto, invero, cogliendo la natura specifica delle prove elettroniche con l'ambizione di semplificarne l'acquisizione da parte delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie, introduce l'obbligo per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro sulla base dell'emissione di un ordine di produzione o di un ordine di conservazione delle prove elettroniche.

Sotto il profilo strettamente normativo, la direttiva ha tracciato il quadro delle regole funzionali all'operatività degli ordini europei di produzione e di conservazione, prevedendo che gli Stati membri introducano a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell'Unione (come definiti all'art. 2, par. 1 della direttiva) l'obbligo di designare o nominare almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione degli ordini emessi dalle autorità competenti nell'ambito di un procedimento penale ai fini dell'acquisizione di prove (stabilimento designato o rappresentante legale), che dovrà essere stabilito o risiedere in uno Stato membro (art. 3 della direttiva).

La designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati ad un'autorità centrale, che gli Stati membri sono chiamati a nominare ed investire della vigilanza sul settore e dei poteri sanzionatori necessari ad assicurare la *compliance* rispetto al quadro giuridico introdotto (artt. 4-5 della direttiva).

Sul descritto sfondo regolatorio si innesta il regolamento, che disciplina le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove elettroniche ed ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione.

In data 25 giugno 2025 è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024», che, agli articoli 7 e 19, ha introdotto principi e criteri direttivi necessari, rispettivamente, al recepimento della direttiva e all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.

L'architettura della disciplina, distribuita secondo il modello sopra rappresentato in una disciplina “quadro” (direttiva) ed in una di dettaglio (regolamento), unitamente alle diverse scadenze previste nella direttiva e nel regolamento per il progressivo recepimento, impongono di far luogo ad una implementazione “per gradi”, nel rispetto dei diversi termini fissati con la delega conferita dal Parlamento nella legge di delegazione europea 2024, e dunque mediante l'adozione di più decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo recante «individuazione delle autorità competenti di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione» dà luogo al primo *step* di implementazione del regolamento.

L'art. 31 del regolamento, infatti, fissa nella data del 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione: a) l'autorità o le autorità competenti per l'emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; b) l'autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l'esecuzione dei detti ordini per conto di un altro Stato membro; c) l'autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell'articolo 27 del regolamento medesimo.

In ossequio alla scadenza indicata, l'art. 19 della menzionata legge di delegazione europea 2024 ha stabilito, al comma 3, che, in relazione all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, il *«Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a) , e) , i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. »*.

Va, infine, rilevato come il richiamo all'art. 31 del regolamento, contenuto al medesimo art. 19, comma 2, lettera q) della legge di delegazione europea, abbia determinato la necessità di esercitare sin d'ora la delega anche con riferimento ai principi e criteri direttivi ivi specificati (*«prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;»*).

ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

L'**art. 1** è composto da un comma unico e stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, precisando che lo stesso si limita a fissare le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento con particolare riferimento alla individuazione delle autorità indicate all'art. 31 del regolamento (v. *supra*).

La norma ambisce a rendere chiaro come l'implementazione del regolamento realizzata con il decreto delegato è parziale, dovendo trovare un successivo sviluppo mediante l'adozione di ulteriori decreti non limitati all'ambito ritagliato dall'art. 31 del regolamento.

Va segnalato che, quanto alla indicazione delle lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un certificato (EPOC o EPOC-PR), di un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, conformemente all'art. 27 del regolamento non è stata introdotta alcuna previsione, posto che una specifica disposizione sarebbe necessaria solo in caso di accettazione della traduzione degli EPOC e degli EPOC-PR in una o più lingue ufficiali dell'Unione oltre alla lingua nazionale.

ART. 2 Emissione degli ordini europei di produzione

L'**art. 2** è composto da sette commi e, disciplinando il procedimento di emissione degli ordini europei di produzione, individua le relative autorità competenti per le quali è richiesta la notifica alla Commissione entro il 18 agosto 2025 dall'art. 31 del regolamento.

Viene stabilita, in particolare, la competenza del pubblico ministero e del giudice che procede in relazione all'emissione di un ordine europeo di produzione di prove elettroniche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale (**comma 1**).

Secondo un modulo comune nel codice di rito, si prevede che l'ordine di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (**comma 2**).

Nel corso delle indagini preliminari, la competenza ad emettere l'ordine di produzione è invece ripartita tra il giudice ed il pubblico ministero, a seconda della natura dei dati oggetto del provvedimento.

In particolare, procederà il giudice per le indagini preliminari ove si tratti di dati sul traffico o di dati relativi al contenuto, come definiti all'art. 3 del regolamento rispettivamente ai punti 11) e 12); ove invece l'ordine riguardi dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, come definiti al medesimo art. 3 rispettivamente ai punti 9) e 10), sarà il pubblico ministero a procedere all'emissione (**comma 3**).

Nel caso in cui ricorra un caso di emergenza, qualificato dalla definizione di cui all'art. 3, punto 18) del regolamento¹, si stabilisce che nel corso delle indagini preliminari procedano ufficiali di polizia

¹ «18) «caso di emergenza»: una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato; ».

giudiziaria prima dell'intervento del pubblico ministero; i predetti possono in tal caso emettere un ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato immediatamente efficace, trasmettendolo quindi, entro quarantotto ore, al pubblico ministero presso il giudice competente. Quest'ultimo, secondo un paradigma classico per gli atti urgenti di polizia giudiziaria, deciderà sulla convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato.

L'assenza di convalida nel termine stabilito darà luogo alla revoca immediata dell'ordine, con immediata comunicazione al destinatario e conseguente inutilizzabilità dei dati eventualmente acquisiti, che dovranno essere cancellati (**comma 4**).

Al fine di garantire l'attività di coordinamento rimessa al procuratore generale presso la Corte d'appello ed al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è previsto che quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, copia del certificato attraverso cui è trasmesso l'ordine di produzione (EPOC) è trasmessa agli stessi (**comma 5**).

La conoscenza alle parti ed ai difensori viene rimessa alla disciplina del codice di rito (**comma 6**).

Infine, si prevede la sanzione dell'inutilizzabilità per i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal decreto (**comma 7**).

L'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'art. 19, comma 2, lett. a)², b)³ e lett. d)⁴.

ART. 3 Emissione degli ordini europei di conservazione

L'art. 3 è composto da quattro commi e, disciplinando la procedura di emissione degli ordini europei di conservazione, individua le relative autorità competenti per le quali è richiesta la notifica alla Commissione entro il 18 agosto 2025 dall'art. 31 del regolamento.

In ossequio al principio di delega stabilito dall'art. 19, comma 2, lett. a), della legge di delegazione europea, si stabilisce la competenza del pubblico ministero e del giudice che procede in relazione all'emissione di un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale (**comma 1**).

Ripetendo il modulo introdotto per l'emissione degli ordini europei di produzione, è stabilito che anche l'ordine europeo di conservazione venga emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.

² «a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2023/1543».

³ «b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'art. 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'art. 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione».

⁴ «d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Nel corso delle indagini preliminari, invece, provvede il pubblico ministero in via esclusiva, a prescindere dalla natura del dato, avuto riguardo alla minore invasività dell'ordine di conservazione rispetto al diritto alla riservatezza del titolare dei dati, che non verranno appresi sino all'emissione di un successivo ordine di produzione, ma semplicemente "congelati" (comma 2).

Ove ricorra un caso di emergenza ai sensi dell'art. 3, punto 18) del regolamento nel corso delle indagini preliminari, l'ordine di conservazione prima dell'intervento del pubblico ministero potrà essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione ai dati di qualsivoglia natura; il provvedimento dovrà essere trasmesso, entro quarantotto ore, al pubblico ministero presso il giudice competente affinché decida, entro le quarantotto ore successive, sulla convalida. La mancata convalida dell'ordine di conservazione determina l'immediata revoca dell'ordine e comunicazione al destinatario (**comma 3**).

Il meccanismo introdotto all'art. 2 dello schema di decreto delegato per favorire il coordinamento investigativo del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è replicato anche in caso di emissione dell'ordine europeo di conservazione, con conseguente trasmissione di copia del certificato con cui l'ordine di conservazione viene trasmesso al prestatore di servizi (EPOC-PR) alle dette autorità giudiziarie (**comma 4**).

L'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'art. 19, comma 2, lett. a) e lett. d) della legge di delegazione europea.

ART. 4 Procedura accelerata

L'**art. 4** è composto da 3 commi e introduce una procedura speciale ("*accelerata*") per l'emissione degli ordini europei di produzione e di conservazione, secondo un modulo che non trova precedenti nella legge processuale nazionale.

Invero, viene previsto che nel corso delle indagini preliminari, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza (comma 1):

- a) il pubblico ministero possa emettere un ordine di produzione per ottenere i dati sul traffico ed i dati relativi al contenuto (definiti all'art. 3, punti 11) e 12) del regolamento), la cui efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine dev'essere trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione, affinché decida entro le successive quarantotto. L'accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e la conseguente convalida determinerà la trasmissione da parte del giudice del certificato (EPOC);
- b) gli ufficiali di polizia giudiziaria possano emettere un ordine di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati o i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente (definiti all'art. 3, punti 9) e 10) del regolamento), la cui efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione, affinché decida entro le successive quarantotto. L'accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e la conseguente convalida determinerà la trasmissione da parte del pubblico ministero del certificato (EPOC).

La previsione della illustrata procedura accelerata trova fondamento nella disciplina contenuta all'art. 4, par. 1, lett. b) e 2 lett. b), del regolamento, che disegna un procedimento "alternativo" di emissione dell'ordine, nel quale la convalida è condizione di efficacia dell'ordine di produzione, a differenza di quanto previsto nel caso di emergenza qualificato all'art. 3 punto 18) del regolamento, in relazione al quale l'art. 4, par. 5, del medesimo regolamento attribuisce eccezionalmente alle autorità diverse da

quelle competenti, ma che agiscano in qualità di inquirenti, il potere di emettere un ordine di produzione direttamente efficace senza previa convalida.

Il medesimo art. 4, par. 4, del regolamento stabilisce che in caso di convalida dell'ordine di produzione da parte di un'autorità giudiziaria, potrà essere quest'ultima ad essere riconosciuta quale autorità di emissione, confermando come la convalida in tal caso rivesta contenuto essenziale per l'efficacia dell'ordine emesso.

Muovendo da tali disposizioni del regolamento e dal modulo procedimentale ivi previsto, la disciplina introdotta inserisce tale paradigma all'interno di una "procedura accelerata", che copre casi di urgenza non rientranti nella definizione di "caso di emergenza" introdotta dal regolamento, ma pur sempre meritevoli di una rapida trattazione e per tale motivo assoggettati ad una procedura di convalida speciale che consente l'emissione di un ordine di produzione di prove informatiche con maggior rapidità rispetto alla procedura ordinaria (**comma 1**).

Viene, quindi, prevista corrispondentemente una procedura accelerata per l'emissione dell'ordine di conservazione, anch'essa costruita sul modulo della "previa convalida" e rimessa all'iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria; l'ordine di conservazione emesso da questi ultimi dovrà essere trasmesso al pubblico ministero presso il giudice competente entro ventiquattro ore dall'emissione, al fine di consentire la convalida entro le successive quarantotto.

In caso di convalida sarà il pubblico ministero a trasmettere il certificato (EPOC-PR) relativo all'ordine di conservazione (**comma 2**).

Anche nei casi di procedura accelerata è prevista la comunicazione del certificato (EPOC e EPOC-PR) al procuratore generale presso la Corte d'appello e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo secondo le rispettive competenze, sulla falsariga di quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 dello schema di decreto legislativo, all'uopo richiamati (**comma 3**).

L'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'art. 19, comma 2, lett. a) e lett. d) della legge di delegazione europea.

ART. 5 Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa

La disposizione, composta da un comma unico, individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati (EPOC e EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini ed ai certificati (art. 4, paragrafo 6, del regolamento), ove richiesto dalle autorità competenti indicate nello schema di decreto ovvero dell'autorità di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento.

L'articolo attua i criteri di delega stabiliti all'art. 19, comma 2, lett. c) della legge di delegazione europea.

ART. 6 Autorità e procedure di esecuzione

L'art. 6 è composto da 7 commi e reca la disciplina delle autorità e procedure di esecuzione funzionale a consentire l'operatività dell'art. 16 del regolamento.

La previsione, delineando le modalità di esecuzione dell'ordine europeo di produzione e dell'ordine europeo di conservazione, consente l'individuazione delle relative autorità, da notificare alla

Commissione in ossequio all'art. 31 del regolamento, entro il 18 agosto 2025, ed attua in principi e criteri direttivi stabiliti all'art. 19, lett. *d*) ed *e*) della legge di delegazione europea⁵.

Vengono individuati, quali autorità di esecuzione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, punto 17 del regolamento:

- il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono;
- il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale (**comma 1**).

L'articolazione delle attribuzioni riservate alle due diverse autorità giudiziarie, quali autorità di esecuzione, è esplicitata nei commi successivi della disposizione.

In primo luogo, il procuratore della Repubblica distrettuale è destinatario delle notifiche, riservate all'autorità di esecuzione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del regolamento, dell'emissione, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, di un ordine europeo di produzione per ottenere dati sul traffico, fatta eccezione per i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o per ottenere dati relativi al contenuto.

Lo stesso procuratore è, altresì, autorità competente ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del regolamento, e segnatamente ai seguenti fini (**comma 2**):

1. opposizione di motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 10, par. 4 del regolamento;
2. notifica ove il destinatario dell'ordine di produzione rilevi l'interferenza con immunità, privilegi, o con le norme sulla determinazione o la limitazione della responsabilità penale relative alla libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, a norma del diritto dello Stato di esecuzione ai sensi dell'art. 10, par. 5 del regolamento;
3. richiesta di ritirare o adattare l'ordine di produzione rivolta all'autorità di emissione nei casi *sub* 2 ai sensi dell'art. 10, par. 5 del regolamento;
4. informazione da parte del destinatario dell'ordine di produzione in caso di incompletezza, errori manifesti o informazioni insufficienti ad eseguirlo e comunicazione di chiarimenti o rettifiche ai sensi dell'art. 10, par. 6 del regolamento;
5. informazione da parte del destinatario dell'ordine di produzione circa l'impossibilità di ottemperare all'obbligo di produrre dati ai sensi dell'art. 10, par. 7 del regolamento;
6. informazione da parte del destinatario dell'ordine di produzione del mancato adempimento all'ordine, o del parziale o tardivo adempimento ai sensi dell'art. 10, par. 8 del regolamento;
7. informazione da parte dell'autorità di emissione circa la sopravvenuta carenza di interesse alla trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 10, par. 9 del regolamento;
8. casi speculari a quelli *sub* 2, 3 e 4 che riguardino un ordine di conservazione, ai sensi dell'art. 11, par. 4 del regolamento;
9. comunicazione all'autorità di emissione dei motivi di rifiuto degli ordini europei di produzione, con informazione del destinatario e dell'autorità di emissione, interlocuzione con la medesima per discutere le misure opportune da adottare, richiesta alle autorità competenti di revoca dell'immunità o del privilegio ai sensi dell'art. 12 del regolamento ai sensi dell'art. 12 del regolamento;
10. notifica della non esecuzione dell'ordine di produzione in caso di obblighi contrastanti e dell'informazione relativa all'esito della procedura di riesame ai sensi dell'art. 17 del medesimo regolamento.

⁵«e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;».

Viene poi previsto che, nei casi di notifica dell'ordine di produzione, il procuratore della Repubblica informi, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e il procuratore generale presso la corte di appello, in base ai reati che determinano l'attivazione del coordinamento investigativo secondo le rispettive competenze, mediante la trasmissione di copia dell'EPOC (**comma 3**).

Se ai fini delle comunicazioni previste dalle disposizioni surrichiamate la competenza è, come visto, concentrata nel procuratore distrettuale, la soluzione muta laddove si verta in un caso di esecuzione dell'ordine ai sensi dell'articolo 16 del regolamento. In tale ipotesi, infatti, le determinazioni strumentali all'esecuzione "coattiva" dell'ordine – su richiesta dell'autorità emittente di altro Stato membro – sono rimesse al procuratore della Repubblica distrettuale o al giudice per le indagini preliminari a seconda della natura del dato oggetto della produzione o conservazione.

Il procedimento di esecuzione si sviluppa per fasi: la prima consiste nel riconoscimento dell'ordine da eseguire, che avviene con decreto motivato del procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo art. 16, paragrafi 4 e 5. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, il procuratore distrettuale trasmetterà immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione e in caso di contrasto è prevista l'applicazione degli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale (**comma 4**).

Intervenuto il riconoscimento dell'ordine, si avvia la fase successiva: se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente (art. 3, punti 9) e 10) del regolamento) o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine ne disporrà l'esecuzione con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (**comma 5**).

Se, invece, la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto (3, punti 11) e 12) del regolamento), il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento dell'ordine, trasmetterà la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, per l'autorizzazione all'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione (**comma 6**).

Tale modulo procedimentale, ispirato alla disciplina dettata dal decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, recante "*Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale*", replica il riparto delle attribuzioni tra pubblico ministero e giudice, conseguente alla natura del dato richiesto, già previsto dalle disposizioni che regolano l'emissione dell'ordine europeo di produzione.

Viene esplicitato, infine, che, ferma la previsione dell'art. 16 del regolamento (*«procedure di esecuzione»*), il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana (**comma 7**).

ART. 7 Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

L'**art. 7** è composto da due commi e individua le autorità competenti in relazione alla procedura di riesame per il caso di obblighi contrastanti, in ossequio al criterio di delega di cui all'art. 19, lett. l) della legge di delegazione europea⁶.

⁶ «l) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;».

L'art. 17 del regolamento prevede, invero, una procedura tesa a regolare il caso in cui il prestatore di servizi, destinatario dell'ordine di produzione, ritenga di non potervi ottemperare per il contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo; in tal caso il prestatore può formulare un'obiezione motivata dandone informazione all'autorità di emissione e a quella di esecuzione.

L'autorità di emissione, ove intenda confermare l'ordine, dovrà chiederne il riesame da parte di un organo giudiziario competente, che la presente norma individua stabilendo altresì il relativo procedimento.

Si stabilisce, in particolare, che: *a)* sulla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è competente a decidere il tribunale di cui all'art. 324, comma 5, del codice di procedura penale (c.d. tribunale del riesame); *b)* sulla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari (**comma 1**).

L'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo dovrà, dunque, trasmettere l'ordine entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, in uno a quest'ultima ed alla relativa documentazione all'autorità competente per il riesame, che assumerà i provvedimenti di cui all'art. 17, paragrafo 8, del regolamento (revoca/conferma dell'ordine), entro dieci giorni.

Viene previsto, infine, che nel caso in cui l'autorità competente per il riesame decida di richiedere informazioni all'autorità competente del paese terzo, con particolare riguardo al caso in cui il conflitto degli obblighi riguardi diritti fondamentali o altri interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza e alla difesa nazionali (art. 17, paragrafo 7, del regolamento), il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorra dalla ricezione delle informazioni (**comma 2**).

ART 8 Statistiche e comunicazioni alla Commissione

L'art. 8 adempie ai criteri di delega stabiliti art. 19, lett. *p*)⁷ e lett. *q*)⁸, attribuendo al Ministero della giustizia la competenza per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'art. 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento, ovvero delle autorità competenti e delle lingue stabilite nel presente schema di decreto delegato, da effettuare entro il 18 agosto 2025. Ai fini della predisposizione delle statistiche, si prevede al comma 2 che l'autorità giudiziaria trasmetta al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

ART 9 Disposizioni di coordinamento

L'art. 9 è composto da due commi e reca disposizioni di coordinamento finalizzate alla modifica delle norme dell'ordinamento interno necessarie ad armonizzare il quadro giuridico nazionale e favorire un efficace perseguimento delle finalità del regolamento (così il criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lett. *r*) della legge di delegazione europea).

Il **comma 1** modifica l'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con un intervento funzionale a rendere coerente la disciplina nazionale relativa all'acquisizione del traffico telefonico

⁷«*p*): prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;».

⁸«*q*): prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;».

con le previsioni del regolamento, secondo cui l'ordine europeo di produzione o di conservazione può essere emesso anche per la ricerca del latitante condannato con sentenza definitiva a pena non inferiore a quattro mesi, non pronunciata in contumacia (così gli artt. 5, par. 3 e 4, 6, par. 3, del regolamento).

Si inserisce pertanto, ai commi 3 e 3-*bis* dell'art. 132, il riferimento all'agevolazione delle ricerche di un latitante, al cui fine potrà essere autorizzata da parte del giudice (o del pubblico ministero per i casi d'urgenza) l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico presso il fornitore (lett. *a*) e *b*) del comma 1 della disposizione in commento).

La modifica introdotta non reca la distinzione tra latitante condannato (ipotesi prevista dal regolamento) e latitante destinatario di misure cautelari coercitive (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora), in ragione dell'equiparazione delle due posizioni nel nostro ordinamento (si vedano gli artt. 295 e 296 del codice di procedura penale).

L'allineamento rispetto al regolamento esplicita una regola già ritenuta, da alcuni pronunciamenti di merito, immanente all'ordinamento, nella misura in cui essendo prevista dall'art. 295 del codice di procedura penale la possibilità di autorizzare attività di intercettazione per la ricerca dei latitanti, *a fortiori* sarebbe ammissibile la meno invasiva attività di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, anche in ossequio al principio di proporzionalità.

Con un nuovo comma 3-*bis*.1 inserito nell'articolo 132, poi, si prevede, quale *pendant* dell'ordine di conservazione previsto dal regolamento, il potere del pubblico ministero di emettere un ordine di conservazione "domestico" ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, per conservare, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta.

Il provvedimento è prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, e può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.

La disciplina dettata dal nuovo comma 3-*bis*.1 per l'ordine di conservazione del pubblico ministero è analoga a quella dettata dal comma 4-*ter* dell'art. 132, che già contempla il potere, spettante Ministro dell'interno e ai responsabili degli uffici centrali delle forze dell'ordine, di ordinare la conservazione di dati telematici, e ne ripete sia i presupposti che le tempistiche. Peraltro, al fine di armonizzare compiutamente la disciplina dettata dall'articolo 132 a quella del regolamento, si aggiorna anche il medesimo comma 4-*ter*, prevedendo che il potere di ordinare la conservazione sia esercitabile anche in relazione ai dati relativi al traffico telefonico e ai dati relativi alle chiamate senza risposta, elidendo l'asimmetria che non trova giustificazione alla luce del regolamento (lett. *d*) ed *e*) del comma 1 della disposizione in commento.

Si inserisce, poi, dopo il primo periodo dell'articolo 132, comma 4-*ter*, un nuovo periodo con cui si stabilisce che, ove l'ordine di conservazione sia emesso per finalità attinenti all'accertamento e repressione di specifici reati, la legittimazione all'adozione del provvedimento è estesa anche agli ufficiali di polizia giudiziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3, comma 3, 4 comma 2 (per l'ordine di conservazione emesso ai sensi del regolamento) e 9 comma 2 (per l'ordine di conservazione dei dati diversi da quelli di cui all'art. 132 citato, su cui v. *infra*) dello schema di decreto delegato.

Al fine di definire l'ambito di applicazione delle disposizioni previste dai commi 3 e 3-*bis*, con un nuovo comma 3-*bis*.2 inserito nell'art. 132 si stabilisce che le stesse non riguardano il caso di acquisizione dei dati relativi agli abbonati, che in quanto esterni al traffico, non necessitano di un provvedimento giudiziario, come ribadito espressamente nel nuovo comma 3-*bis*.3.

Come noto, già a legislazione vigente i predetti dati sono accessibili forze dell'ordine. Si richiamano, in proposito, quale quadro normativo di riferimento, gli articoli 6, comma 1, lett. a), 8, commi 1 e 2 e 9, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n. 129 nonché il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e la legge 26 marzo 2001, n. 128, in combinato disposto con l'articolo 55 del codice di procedura penale, come richiamati anche nel *“Parere in materia di accesso da parte delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria tramite il Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Ministero dell'Interno ai dati di telefonia fissa e mobile attraverso il sistema informatico Elenco Telefonico Nazionale (E.T.Na.) – del Garante della protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 244 del 15 maggio 2014).*

Viene, quindi, introdotta una definizione dei dati relativi agli abbonati detenuti da un prestatore di servizi, che sono riconducibili a:

- a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;
- b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. (lett. c) del comma 1 della disposizione in commento).

Si tratta di definizione coerente con quella contenuta nel regolamento (art. 3, par. 1, punto 9) secondo una categorizzazione *«conforme agli ordinamenti giuridici di molti Stati membri e al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto internazionale, segnatamente la Convenzione di Budapest»* (cfr. considerando n. 31 del regolamento).

Con il **comma 2** dell'art. 9 dello schema di decreto delegato viene, infine, introdotta una nuova disposizione nel codice di procedura penale, finalizzata ad introdurre l'istituto dell'ordine di conservazione emesso dal pubblico ministero per i dati relativi al contenuto (esclusi dalla disciplina prevista dall'art. 132 del codice *privacy*).

Si introduce, quale *pendant* dell'ordine di conservazione previsto dal regolamento, un analogo mezzo domestico che allinea in tal modo gli strumenti di indagine a disposizione del pubblico ministero a livello nazionale con quelli introdotti a livello unionale, realizzando l'armonizzazione del quadro giuridico nazionale ai sensi del criterio di cui all'art. 19, comma 2, lett. r) della legge 91/2025.

Seguendo il paradigma previsto dal codice processuale per gli atti urgenti, si è previsto altresì il potere della polizia giudiziaria di disporre in via di urgenza la conservazione dei dati di contenuto con provvedimento assoggettato a convalida da parte del pubblico ministero, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (art. 4, par. 5), oltre che in piena analogia con il modulo procedimentale già dettato dallo stesso articolo 132, comma 4-ter, quanto alla conservazione dei dati di traffico.

ART 10 Clausola di invarianza finanziaria

L'art. 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Schema di decreto legislativo recante «individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione».

RELAZIONE TECNICA

La legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024», ha introdotto, **agli articoli 7 e 19**, principi e criteri direttivi necessari al recepimento del cosiddetto *e-evidence package*, costituito da:

- 1) regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito regolamento);
- 2) direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito direttiva).

L'intento del pacchetto di cui sopra è quello di adeguare la normativa interna alle disposizioni europee che si occupano di acquisizione, produzione e conservazione delle prove elettroniche nell'ambito di qualsiasi procedimento penale intrapreso in uno degli Stati membri così prevedendo una soluzione comune atta a superare l'attuale frammentazione delle discipline nazionali e a facilitarne l'ottemperanza da parte dei *service providers*. In tal modo si è cercato di dettare una disciplina per semplificare l'acquisizione delle citate prove elettroniche da parte delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie, introducendo l'obbligo, per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di rispondere direttamente alle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro sulla base dell'emissione di un ordine di produzione o di un ordine di conservazione delle prove elettroniche.

In particolare, il regolamento disciplina le condizioni di emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opera lo scambio di prove elettroniche ed ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione. Infatti, l'autorità può accedere ai dati conservati a prescindere dal luogo in cui si trovano attraverso l'emissione di ordini di produzione e conservazione di prove elettroniche. A fronte dell'ordine il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro, sono obbligati a rispondere celermente e, in caso di emergenza nel giro di poche ore.

Il presente schema di decreto legislativo, conformemente alla delega prevista all'articolo 19, comma 3, della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), è adottato al fine di procedere all'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. L'adozione del decreto delegato assolve alla funzione di introdurre un primo catalogo di disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno al c.d. regolamento *e-evidence*, con particolare riguardo



alle norme che individuano le autorità competenti e le lingue **accettate, dando attuazione ai principi e criteri direttivi stabiliti alle lettere a), e), i) e l), per i quali il menzionato articolo 19, comma 3, prevede l'esercizio della delega nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.**

Viene inoltre data attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere q) e r), rispettivamente dedicati alle statistiche e comunicazioni alla Commissione ed alle modifiche normative necessarie ad armonizzare l'intervento con il quadro giuridico nazionale, per i quali viene anticipata l'attuazione, per quanto necessario, rispetto alla previsione dello stesso articolo 19, comma 3.

Viene riservato all'emanazione di un successivo decreto legislativo il completo adeguamento dell'ordinamento alle ulteriori disposizioni del regolamento, comprensivo degli ulteriori profili di carattere finanziario, secondo i principi e criteri direttivi non ancora attuati.

Il decreto è composto da **dieci articoli** che verranno di seguito esaminati, soprattutto sotto il profilo degli aspetti economici e finanziari e d'impatto per la finanza pubblica.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, finalizzato ad individuare: le autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del reg. (UE) 2023/1543, e delle relative procedure; le autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione e di un un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) nonché delle autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del del reg. (UE) 2023/1543 e delle relative procedure; le autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del reg. (UE) 2023/1543.

La norma, che definisce l'oggetto del presente provvedimento, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizione ordinamentale.

L'**articolo 2**, rubricato «Emissione degli ordini europei di produzione», prevede al **comma 1** che quando, nell'ambito di un procedimento penale, ricorrono le condizioni di emissione dell'ordine europeo di produzione, definite dall'articolo 5 del reg. (UE) 2023/1543, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche. Il **comma 2** prevede che l'ordine europeo di produzione è emesso, su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori, dal giudice competente a pronunciarsi nel merito. Il **comma 3** disciplina la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, disponendo che in tale ipotesi provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto (articolo 3, punti 11) e 12) del reg. (UE) 2023/1543), e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente (articolo 3, punti 9) e 10) del del reg. (UE) 2023/1543). Il **comma 4** disciplina l'ipotesi in cui nel corso delle indagini preliminari ricorre un caso di emergenza, come definito ai sensi dell'articolo 3, punto 18) del reg. (UE) 2023/1543, ossia una situazione in cui sussiste una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica, il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso



un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato. In tal caso, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne è vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione. Per particolari categorie di reati, il **comma 5** stabilisce che, quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, c.p.p., ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-*bis* disp. att. c.p.p., copia dell'EPOC è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello. Il **comma 6** prevede che l'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti. La norma di chiusura di cui al **comma 7** sanziona con l'inutilizzabilità i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal reg. (UE) 2023/1543 e dal presente decreto.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente disposizione introduce la disciplina dell'emissione degli ordini europei di produzione, differenziate in base a differenti casistiche, con particolare riferimento all'urgenza e al tipo di reati trattati nel processo. Attesa la natura ordinamentale della disposizione la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 3** riguarda l'«Emissione degli ordini europei di conservazione», in attuazione dei criteri di delega stabiliti all'articolo 19, comma 2, lett. a) e lett. d) della legge di delegazione europea. Il **comma 1** prevede che, quando nell'ambito di un procedimento penale ricorrono le condizioni previste dall'articolo 6 del reg. (UE) 2023/1543, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche. Il **comma 2** stabilisce che l'ordine europeo di conservazione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero. Il **comma 3** stabilisce che, quando nel corso delle indagini preliminari ricorre un caso di emergenza - come definita nel senso sopra indicato, dall'articolo 3, punto 18) del reg. (UE) 2023/1543 - prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato e, in mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario. Quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, c.p.p., ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-*bis* disp. att. c.p.p., ai sensi del **comma 4**, copia dell'EPOC-PR è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la Corte di appello.



*Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente disposizione è tesa a disciplinare l'emissione degli ordini europei di conservazione di prove elettroniche, differenziate in base alle differenti fasi processuali e con particolare riferimento all'urgenza e al tipo di reati trattati nel processo. **Si rimanda alle valutazioni finanziarie sotto riportate.***

L'**articolo 4** disciplina la «Procedura accelerata» per l'emissione degli ordini europei di produzione e di conservazione. Il **comma 1**, in relazione all'ordine di produzione, prevede alla **lettera a)** che quando, nel corso delle indagini preliminari, ricorrono particolari ragioni di urgenza, l'ordine di produzione per ottenere i dati sul traffico o di dati relativi al contenuto (articolo 3, punti 11) e 12) del reg. (UE) 2023/1543) è emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità al successivo articolo 9. L'ipotesi di cui alla **lettera b)** disciplina l'ipotesi in cui l'ordine di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente (articolo 3, punti 9) e 10) del reg. (UE) 2023/1543) è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria; in tal caso, l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9. Per quanto riguarda l'ordine europeo di conservazione, nei casi di urgenza di cui al comma 1, il **comma 2** prevede che lo stesso è emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ma la sua efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformità all'articolo 9. Il **comma 3** prevede che, per talune particolari categorie di gravi reati, si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto, relativi all'informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello.

*Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a introdurre la disciplina della procedura accelerata dell'emissione degli ordini europei di produzione e conservazione di dati, per casi di particolare urgenza, non rientranti nella definizione di "caso di emergenza" introdotta dal regolamento, ma pur sempre meritevoli di una rapida trattazione e per tale motivo assoggettati ad una procedura di convalida speciale che consente l'emissione di un ordine di produzione di prove informatiche con maggior rapidità rispetto alla procedura ordinaria. **Si rimanda alle valutazioni finanziarie sotto riportate.***

L'**articolo 5** prevede che il Ministero della giustizia provveda agli adempimenti indicati dall'articolo 4, paragrafo 6, del reg. (UE) 2023/1543 (ossia alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini ed ai certificati), su richiesta della autorità competente ai sensi del presente decreto ovvero dall'autorità di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento.

Le disposizioni in esame disciplinano gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del reg. (UE) 2023/1543, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto rientranti nell'ordinaria attività istituzionale.



L'articolo 6 si occupa delle procedure che le autorità di esecuzione devono seguire per far sì che il destinatario ottemperi all'EPOC o all'EPOC-PR entro il termine stabilito. Innanzitutto, sono individuate come autorità di esecuzione: 1) il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono; 2) il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale. Sono, poi, elencate le casistiche in cui il predetto magistrato acquista la qualifica di autorità competente per una serie di adempimenti. Il procuratore sopra citato, inoltre, è riconosciuto quale autorità competente per la notifica all'autorità di esecuzione, nel caso in cui l'ordine di produzione venga emesso per ottenere dati sul traffico e, ai fini del coordinamento investigativo, il medesimo è tenuto a informare della notifica anche il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e il procuratore generale presso la corte di appello, in base ai reati che determinano l'attivazione del coordinamento investigativo secondo le rispettive competenze. In caso di difetto di competenza il procuratore distrettuale trasmetterà immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione. Viene descritta poi la procedura di esecuzione che è ripartita tra il procuratore della Repubblica distrettuale ed il giudice per le indagini preliminari a seconda della natura del dato oggetto della produzione o conservazione.

*Le presenti disposizioni individuano le autorità competenti e la disciplina dell'esecuzione degli ordini europei di produzione e di conservazione, differenziate in base alle differenti fasi processuali e alle varie casistiche prospettate, con riferimento, rispettivamente, ai magistrati del pubblico ministero e ai magistrati giudicanti. **Si rimanda alle valutazioni finanziarie sotto riportate.***

L'articolo 7 è relativo alle procedure di riesame per i casi di procedure contrastanti, individuando le autorità a ciò competenti. Questo avviene quando il prestatore di servizi, destinatario dell'ordine di produzione, ritiene di non potersi ottemperare per il contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo. La norma, pertanto, individua le autorità competenti, di volta in volta, a dirimere i contrasti emersi e la procedura applicabile nonché il termine finale per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine di cui si chiede il riesame.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che la disposizione, tesa ad individuare le autorità competenti a dirimere i contrasti emersi in fase attuativa dell'ordine, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la natura ordinamentale della stessa.

*L'articolo 8, al comma 1, prevede la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del regolamento UE 1543 del 2023. I dati da raccogliere sono indicati all'art. 28, par. 2 del citato regolamento e devono essere inviati alla Commissione europea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Al comma 2, inoltre, è disposto che l'autorità giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. **La norma, finalizzata ad individuare il Ministero della giustizia, quale autorità competente per le comunicazioni e l'invio di statistiche e report di monitoraggio per permettere di mettere a punto e perfezionare misure sempre più efficaci per ottenere e conservare prove elettroniche che risultano sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione, è di natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.***

L'articolo 9 contiene tutte le disposizioni di coordinamento finalizzate alla modifica delle norme dell'ordinamento interno necessarie ad armonizzare il quadro giuridico nazionale con le norme del diritto unionale, nonché a compensare situazioni analoghe disciplinate attualmente in maniera



differente. *Attesa la natura ordinamentale della disposizione la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Valutazione profili finanziari, articoli 3, 4 e 6

Per garantire le attività previste dagli articoli 3,4 e 6 del presente decreto si prevede che lo Stato membro è responsabile e sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato al fine di renderli interoperabili, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi con particolare riferimento a EPOC (European Production Order) e EPOC-PR (European Preservation Order).

Per l'attuazione delle citate disposizioni occorre, quindi, quantificare gli oneri che l'amministrazione della giustizia dovrà sostenere, in qualità di Stato membro, al fine di realizzare quel sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Al riguardo è possibile utilizzare i dati forniti per la relazione tecnica della legge di delegazione europea 2025 dalla Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l'innovazione tecnologica. Nei documenti di sintesi, infatti, era stata fornita una analisi puntuale delle voci di costo relative all'installazione, funzionamento e manutenzione di tutte le componenti per il funzionamento dei sistemi (EPOC e EPOC-PR). Di seguito vengono riportate le stime dei costi relative sia ai punti di accesso che alla reference implementation.

Stima del costo del punto di accesso

La stima dei costi riportata nel successivo prospetto è relativa alle attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli Gateway e Connector per ciascun caso d'uso previsto dal Regolamento in oggetto (rif. art. 23 comma 1 del Regolamento):

STIMA COSTI DEL PUNTO DI ACCESSO		
Attività	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	20.000	0
2. Funzionamento	30.000	30.000
3. Manutenzione	6.000	6.000
TOTALE	56.000	36.000

I costi del precedente prospetto sono stimati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, in relazione alle tipologie di attività previste dagli articoli 3,4 e 6. La stima del costo per ciascun caso d'uso, si basa sui seguenti assunti:



Costo di installazione per caso d'uso, da sostenere solo il primo anno. Il costo pari ad euro 19.800 arrotondato ad euro 20.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 20 giornate lavorative per tre unità di personale;

Costo di funzionamento (conduzione operativa), da sostenere ogni anno. Il costo pari ad euro 29.700 arrotondato ad euro 30.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 45 giornate lavorative per due unità di personale;

Costo di manutenzione adeguativa, da sostenere ogni anno, pari a ca. il 30% del costo sostenuto per l'installazione iniziale.

Stima dei costi per la Reference Implementation (RI)

Si ipotizza di usufruire del software di implementazione di riferimento (RI – Reference Implementation), pertanto vanno considerati i costi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo software presso i CED ministeriali.

Si precisa che per la stima dei costi, essendo al momento indisponibile il software di implementazione di riferimento per EPOC e EPOC – PR, si è ritenuto di utilizzare un altro software di implementazione di riferimento che è quello relativo ai casi d'uso di e-EDES – infrastruttura standard a tre livelli - ipotizzando che ogni ambiente del software consisterà in 25 macchine virtuali. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei costi relativi alla RI:

REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per messa in esercizio RI EPOC e EPOC - PR	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	80.000	0
2. Funzionamento	120.000	120.000
3. Manutenzione	24.000	24.000
TOTALE	224.000	144.000

L'onere complessivo stimato per realizzare e garantire le attività previste negli articoli 3,4 e 6 è pari a euro 280.000 per l'anno 2025 e a euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026 come rappresentato nel prospetto seguente:

Voci di costo	Oneri 2025	Oneri a decorrere dal 2026
Punti di Accesso	56.000	36.000
Reference implementation	224.000	144.000
Totale	280.000	180.000

L'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie, stabilendo, al comma 1, che per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante



corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

Al comma 2 si precisa che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo recante «individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data ____ 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____ 2025;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, degli esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento», con particolare riferimento alla individuazione:

- a) delle autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure;
- b) delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR nonché delle autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento e delle relative procedure;
- c) delle autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.

ART. 2

Emissione degli ordini europei di produzione

1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche.

2. L'ordine europeo di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.

3. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento.

4. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18) del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine emesso è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne è vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione.

5. Quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC è trasmessa,



ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello.

6. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti.

7. I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.

ART. 3

Emissione degli ordini europei di conservazione

1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche.

2. L'ordine europeo di conservazione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18) del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario.

4. Quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello.

ART. 4

Procedura accelerata

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono particolari ragioni di urgenza:

a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento è emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9 del regolamento.

b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo



accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9 del regolamento.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformità all'articolo 9 del regolamento.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto.

ART. 5

Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa

1. Quando ne fa richiesta l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorità di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento.

ART. 6

Autorità e procedure di esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17 del regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi che seguono.

2. Fermo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il procuratore della Repubblica indicato al comma 1 è autorità competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, nonché ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del medesimo regolamento.

3. Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia dell'EPOC.

4. Quando l'autorità di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

5. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine



con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.

6. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana.

ART. 7

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

1. Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. L'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente del paese terzo.

ART. 8

Statistiche e comunicazioni alla Commissione

1. Il Ministero della giustizia è competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. L'autorità giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

ART. 9

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole «dei fatti» sono inserite le seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»;
- b) al comma 3-bis, dopo le parole «alle indagini» sono inserite le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»;
- c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:



«3.bis.1. Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.

3.bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.

3-bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»;

d) al comma 4-ter:

1. al primo periodo, dopo le parole «di servizi» sono inserite le seguenti: «telefonici,», dopo le parole «al traffico» sono inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo le parole «comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta,»;
2. dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In tale ultimo caso, l'ordine di cui al periodo che precede può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»
3. al secondo periodo, dopo le parole «di servizi» sono inserite le seguenti: «telefonici,»;

e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo, dopo le parole «di servizi» sono inserite le seguenti: «telefonici,».

2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

Articolo 263-bis

Ordine di conservazione di dati

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.
2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.



ART. 10
Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025 n. 91.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

**Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si richiede, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione».

La richiesta di esenzione viene avanzata in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

a) Le disposizioni non importano costi di adeguamento.

Il presente schema di decreto legislativo attua la delega contenuta all'articolo 19, comma 2, lettere a), e), i), l) e o) della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) dettando la disciplina relativa all'individuazione delle autorità giudiziarie competenti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento 2023/1543 (c.d. *e-evidence*), le procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione nei procedimenti penali e per l'esecuzione di

pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC -PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione.

In generale, la competenza è stata ripartita, sulla base della natura dei dati acquisiti, tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, investiti secondo procedure comuni al codice di rito; è stato, altresì, previsto un circuito informativo funzionale ad attivare, nei casi previsti, i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del procuratore generale presso la corte d'appello.

Il provvedimento in esame assolve, quindi, alla funzione di introdurre un primo catalogo di disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento, con particolare riguardo alle norme che individuano le autorità competenti e le lingue accettate, che ai sensi dell'articolo 31 del regolamento dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 18 agosto 2025 (I STEP di implementazione). Tale adempimento è espressamente attribuito dallo schema del decreto delegato al Ministero della giustizia.

Le disposizioni per la completa implementazione del regolamento saranno invece oggetto di un secondo schema di decreto delegato (II STEP), unitamente all'ulteriore schema di decreto delegato per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544; quest'ultima, recante norme armonizzate nella designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, integra il regolamento 2023/1543 con il quale compone il c.d. "*e-evidence package*".

Lo schema del decreto legislativo in oggetto prevede anche una procedura accelerata con cui si introduce uno speciale modulo di emissione degli ordini di produzione e conservazione nei casi di urgenza, basato sulla previa convalida dell'ordine da parte del giudice o del pubblico ministero, a seconda della natura dei dati e dell'organo emittente, secondo quanto previsto dall'art. 4, par. 1, lett. b) e 2 lett. b), del regolamento, che disegna un procedimento "alternativo" di emissione nel quale la convalida è condizione di efficacia dell'ordine di produzione, a differenza di quanto previsto nel caso di emergenza qualificato all'art. 3 punto 18) del regolamento.

L'intervento in esame disciplina, infine, le procedure di riesame per i casi contrastanti, individuando le autorità a ciò competenti. Questo avviene quando il prestatore di servizi, destinatario dell'ordine di produzione, ritiene di non potervi ottemperare per il contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo. La norma, pertanto, individua le autorità competenti, di volta in volta, a dirimere i contrasti emersi e la procedura applicabile, nonché il termine finale per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine di cui si chiede il riesame.

Alla luce di quanto sinteticamente esposto si rappresenta che il presente provvedimento non importa costi di adeguamento in relazione ai destinatari introducendo norme procedurali per l'individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, differenziate in base alle differenti fasi processuali e con particolare riferimento all'urgenza e al tipo di reati trattati nel processo. I relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito delle competenze istituzionalmente svolte, e per i quali i magistrati

dispongono di ampia esperienza, pertanto, potranno essere fronteggiati rispettivamente, dall'amministrazione giudiziaria e dalla polizia giudiziaria, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente. Si rappresenta che per le attività di stretta competenza del Ministero della giustizia, quale autorità centrale, le comunicazioni e l'invio di statistiche e report di monitoraggio è essenziale per permettere di realizzare e perfezionare misure fondamentali per ottenere e conservare prove elettroniche che risultano sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Si osserva, al riguardo, che tali comunicazioni e trasmissione di dati potrà avvenire attraverso l'utilizzo dei sistemi già in uso all'amministrazione giudiziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- b) In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, essi vanno identificati nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa in questione: il Ministero della giustizia cui compete la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del regolamento UE 1543 del 2023. I dati da raccogliere sono indicati all'art. 28, par. 2 del citato regolamento e devono essere inviati alla Commissione europea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Destinatari diretti sono, altresì, le autorità giudiziarie giudicanti e requirenti, le relative cancellerie, la polizia giudiziaria, gli uffici della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore generale presso la Corte di appello. Come sopra detto, e, come illustrato nella relazione illustrativa allegata, le nuove competenze attribuite alle autorità italiane individuate nel rispetto del riparto delle attribuzioni tra pubblico ministero e giudice in relazione alla natura del dato richiesto e in armonia con le previsioni delle norme di attuazione del c.p.p. relative alle misure cautelari (att. 92 e 104 disp. att. c.p.p.), replicano, invero, un modulo procedimentale ispirato alla disciplina dettata dal decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, relativa all'ordine europeo di indagine penale, per i quali i magistrati dispongono già di ampia esperienza. Per avere un'idea della portata del fenomeno, si evidenzia, che dal 2018 al 2023, i sistemi di rilevazioni statistiche in uso al Ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale affari internazionale e cooperazione giudiziaria) hanno permesso di individuare un totale di 1.280 procedure EIO attivate dal nostro Paese, mentre in passivo, nell'arco del quinquennio considerato, si sono registrate 10.637 richieste EIO provenienti dai Paesi membri. Per lo stesso periodo le richieste di assistenza verso l'USA sono state 290 mentre quelle ricevute sono state 72 e col Giappone 3 in attivo e 3 in passivo (cfr. tab sotto).

Tab. n 1

EIO	ATTIVI	PASSIVI
2018	192	996
2019	221	1623
2020	213	2071
2021	181	1428
2022	220	596
2023	253	3923

Fonte: Direzione generale affari internazionali e cooperazione giudiziaria

Tab2

Assistenza giudiziaria				
	USA		Giappone	
	Attive	Passive	Attive	Passive
2018	44	12	1	1
2019	57	12	1	2
2020	38	5	0	0
2021	65	18	1	0
2022	33	8	0	0
2023	53	17	2	2

Destinatari del presente intervento sono altresì i fornitori di servizi o i rappresentanti legali dei prestatori di servizi destinatari degli ordini delle autorità nazionali diretti a raccogliere e/o conservare prove elettroniche nei procedimenti penali in relazione a dati specifici in loro possesso, che rappresentano una entità esigua. Dati aggiornati al 13 dicembre 2023, evidenziano che le società, persone fisiche o giuridiche di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ovvero, gli ISP (internet service provider) che operano in Italia risultano pari a 2.342¹.

- c) **Le disposizioni del decreto non importano alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche**, in quanto, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, ai relativi adempimenti rientranti nell'ambito delle competenze istituzionalmente svolte, rispettivamente, dall'amministrazione giudiziaria e dalla polizia giudiziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda gli oneri finanziari relativi ai costi iniziali di

¹ Dati forniti del Ministero delle Imprese e del made in Italy, nota del 14 maggio 2024; nella nota il MIMIT rappresenta che i soggetti obbligati alla conservazione dei dati delle comunicazioni degli utenti per assicurare le prestazioni obbligatorie all'autorità giudiziaria e quindi al perseguimento dei reati, sono gli operatori in possesso di autorizzazione generale di cui all'articolo 11 del d.lgs. 259/2003, abilitati a fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In questo elenco, sono autorizzati come ISP anche le imprese che rivendono il servizio di accesso ad Internet di altri operatori.

installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi con particolare riferimento a EPOC (*European Production Order*) e EPOC-PR (*European Preservation Order*), e quelli legati alla *reference implementation*, la relazione tecnica allegata chiarisce che l'autorizzazione di spesa è già stata prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge di delegazione europea 2025, n. 91.

Con specifico riferimento alle attività di registrazione, elaborazione delle statistiche contenenti i dati per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del regolamento UE 1543 del 2023, la relazione tecnica evidenzia che tali comunicazioni e trasmissione di dati potranno avvenire attraverso l'utilizzo dei sistemi in uso all'amministrazione giudiziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'intervento in esame pertanto non genera maggiori o nuovi oneri per l'Eriario giacché opera nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie già stanziato.

- d) **L'intervento è privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato** e, in ogni caso, non contiene alcuna restrizione all'accesso e all'esercizio di attività economiche. Per converso, ha un effetto riflesso e correlato all'efficientamento del sistema di interscambio e di conservazione dei dati utili per la repressione dei crimini che si realizzerà con la completa implementazione del regolamento attraverso l'adozione di un secondo schema di decreto delegato (II STEP), unitamente all'ulteriore schema di decreto delegato per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 sopra citata che integra il regolamento 2023/1543 con il quale compone il c.d. "e-evidence package".

Roma, 8 agosto 2025


Il Capo dell'Ufficio legislativo
Antonio Mura



VISTO

11 AGO 2025

Roma, 11-8-2025

per Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi


ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di Decreto legislativo, recante *“Individuazione delle autorità competenti di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l’emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione”*.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento costituisce il primo intervento normativo finalizzato a recepire ed attuare nel nostro ordinamento il pacchetto di previsioni euro-unitarie (regolamento (UE) 2023/1543 e direttiva 2023/1544) relative all’acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell’ambito dei procedimenti penali¹.

Lo schema di decreto legislativo, adottato in attuazione dell’articolo 19 della legge 13 giugno 2025 n. 91 (recante delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543), reca la disciplina delle disposizioni finalizzate ad adeguare il nostro ordinamento alle previsioni regolamentari nel rispetto della tempistica definita dall’articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543.

Il citato articolo fissa infatti al 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione: a) l’autorità o le autorità competenti per l’emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; b) l’autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l’esecuzione dei detti ordini per conto di un altro Stato membro; c) l’autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini;

¹ Il cosiddetto pacchetto sulle prove elettroniche consentirà di strutturare un quadro avanzato per la cooperazione transfrontaliera in materia di conservazione e produzione di prove elettroniche, con superamento del precedente paradigma basato sulla mutua assistenza giudiziaria fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie.

d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione.

Il presente intervento è, dunque, necessario a finalizzare il primo *step* di recepimento del regolamento (UE) 2023/1543. e adeguamento del nostro ordinamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si pone a completamento degli istituti processuali già definiti dall'ordinamento, con particolare riferimento alla disciplina dei mezzi di ricerca della prova in ambito nazionale e transnazionale, un salto di qualità nella cooperazione giudiziaria con riguardo ad un settore particolarmente strategico qual è quello delle prove elettroniche.

Il fenomeno di progressiva digitalizzazione della società ha portato ad un incremento dell'utilizzo di queste tecnologie anche per finalità illecite: si pensi ai reati eventualmente o necessariamente informatici ed agli strumenti utilizzati per la conservazione di dati rilevanti e suscettibili di assumere valenza probatoria processuale.

Con il tempo, dunque, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire per garantire l'interoperabilità dei meccanismi previgenti di indagine, con i sistemi informatici.

Il quadro normativo interno che fa da cornice generale è dunque costituito dai seguenti provvedimenti:

- **D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 “Codice di procedura penale”** (di seguito c.p.p.), che contiene al libro III la disciplina delle prove e dei mezzi di ricerca della prova. Con riferimento, assumono specifica rilevanza alcune disposizioni di principio, quali ad esempio **l'articolo 55 c.p.p.** (che definisce i poteri di iniziativa della polizia giudiziaria, ivi compreso il compimento di tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale) e **l'art. 125 c.p.p.** (che, nel disciplinare la forma dei provvedimenti del giudice, stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice assumono la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto, e specifica, con clausola di chiusura che *“quando la legge non prevede una specifica forma, i provvedimenti del giudice sono adottati senza particolari formalità, anche oralmente”*). Vengono inoltre in rilievo i seguenti articoli di riferimento:

- a) **articolo 256 c.p.p. “Dovere di esibizione e segreti”** (ai sensi del quale *“le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione”*) che costituisce il mezzo investigativo prevalentemente utilizzato dagli organi requirenti per ottenere la prova digitale dall'ISP che abbia una sede di stabilimento o un rappresentante legale sul territorio italiano;
- b) **articoli 244, comma 2 c.p.p.** (ai sensi del quale *“L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione”*), **247 comma 1-bis c.p.p.** (ai sensi del quale *“Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione”*), **254, comma 1, c.p.p.** (che prevede che *«Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica»*) e **l'art. 254 bis c.p.p.**, che disciplina il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni;
- **d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)** che, dopo aver fornito all'art. 1 comma 1 lettera p) la definizione di documento informatico *«come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»*, ne detta la relativa disciplina;

- **il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)** sull'identità digitale, che ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, e che definisce documento elettronico *«qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva»*;
- **il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali)**;
- **la legge 18 marzo 2008 n. 48**, di recepimento in Italia della **Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla Criminalità informatica**, il primo intervento transnazionale volto a risolvere uno dei maggiori problemi legati alle caratteristiche delle prove digitali, ossia la possibilità di trovarsi su server o devices dislocati in diverse parti del mondo, con notevoli problemi per gli organi inquirenti nazionali;
- **il regolamento (UE) n. 2023/969** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in vigore dal 6 giugno 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) n. 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **la legge 1° aprile 1981, n. 129**, articoli 6, comma 1, lett. a), 8, commi 1 e 2 e 9, commi 1 e 2, della nonché il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 **e la legge 26 marzo 2001, n. 128**, in combinato disposto con l'articolo 55 del codice di procedura penale, con particolare riferimento alla materia dell'acquisizione dei dati relativi agli abbonati;
- **Il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108**, recante Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sulla disciplina dell'acquisizione e conservazione delle prove elettroniche. Detta disciplina, che il codice di procedura penale delinea definendo una cornice generale di inquadramento nelle disposizioni novellate a seguito della legge 18 marzo 2008, n. 48, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla*

criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, viene ora integrata, nel rispetto dei principi generali, con le previsioni necessarie ad adeguare il sistema normativo vigente ai nuovi strumenti di acquisizione della prova elettronica.

Le prove digitali, caratterizzate da immaterialità, modificabilità e rischio di dispersione costituiscono un’innovazione rispetto alla tradizionale prova analogica di cui parla il legislatore del codice di procedura penale: per questo già era stata necessaria la menzionata riforma operata con la ratifica della Convenzione di Budapest, che aveva implementato alcune disposizioni già esistenti con espresso riferimento all’ambito informatico e introdotto alcune disposizioni *ex novo*.

Il quadro normativo che fa da cornice al presente intervento normativo, unitamente alle prassi operative (dalle quali non si può prescindere nella misura in cui ci si muove in ambiti connotati da un certo grado di atipicità funzionale a garantire la disponibilità di strumenti duttili in relazione alle esigenze investigative del caso specifico) validate dai pronunciamenti giurisprudenziali, è dunque costituito dalle disposizioni in materia di prova e di mezzi di ricerca della prova.

Dette disposizioni vengono ora integrate con il presente pacchetto di previsioni che, in armonia con il quadro esistente, da un lato dettano una disciplina specifica per le prove elettroniche transnazionali, dall’altro adeguano l’ordinamento interno introducendo analoghe previsioni anche per le indagini “domestiche”.

Le indagini informatiche, infatti, sono configurate dall’ordinamento nazionale come ispezioni, perquisizioni, sequestri e acquisizioni di dati: mezzi di ricerca della prova che possono essere disposti anche dal giudice per le indagini preliminari, pubblico ministero, o nella flagranza del reato o nei casi d’urgenza, dalla stessa polizia, i cui atti vanno poi convalidati dal pubblico ministero.

Pertanto, in maniera del tutto compatibile con l’attuale assetto, viene delineato lo schema delle competenze relative all’emissione dei provvedimenti di produzione ovvero di conservazione delle prove elettroniche, prevedendo che:

- a) prima dell'esercizio dell'azione penale, in caso di emergenza qualificata ai sensi dell'articolo 3 punto 18 del regolamento, l'ordine finalizzato a conservare i dati di interesse o ad acquisire quelli relativi agli abbonati sia adottato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente all'art. 55 del c.p.p. (che attribuisce all'iniziativa della polizia giudiziaria *“il compimento di tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale”*) e agli artt. 327 e 348 c.p.p. (che stabiliscono che anche dopo la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, la polizia giudiziaria *“continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli”*- art. 327- ovvero *“svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova”* - art. 348 comma 3 c.p.p.-), salva la necessità che detto ordine sia trasmesso entro le successive 48 ore al pubblico ministero per l'eventuale adozione del decreto di convalida (secondo uno schema procedimentale positivizzato per le perquisizioni -art. 352, comma 4, c.p.p.- per l'acquisizione di plichi o corrispondenza -art. 353 comma 3, c.p.p.- e per i sequestri eseguiti ad iniziativa della polizia giudiziaria -art. 355, commi 1 e 2, c.p.p.-);
- b) prima dell'esercizio dell'azione penale, gli ordini finalizzati alla conservazione dei dati (qualunque sia la natura del dato, avuto riguardo alla minore invasività dell'ordine di conservazione rispetto al diritto alla riservatezza del titolare dei dati) ovvero l'ordine finalizzato ad ottenere la produzione dei dati relativi agli abbonati o di quelli necessari all'identificazione dell'utente sia emesso dal pubblico ministero (la previsione appare compatibile con il quadro normativo interno, che individua nel pubblico ministero il titolare delle indagini preliminari, che le coordina avvalendosi della polizia giudiziaria per il tramite della quale vengono acquisite le notizie di reato unitamente alle *“generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”*- art. 347 c.p.p.- e che *“compie ogni attività necessaria”* -art. 358 c.p.p.- *“per le determinazioni inerenti*

l'esercizio dell'azione penale” – art. 326 c.p.p.-); il giudice per le indagini preliminari invece è competente con riferimento agli ordini di produzione relativi al traffico o al contenuto, conformemente all'articolo 328 c.p.p. ai sensi del quale *“sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari”*.

- c) successivamente all'esercizio dell'azione penale, l'ordine di produzione o conservazione di qualsiasi tipo di dati sia emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, conformemente al generale paradigma che informa il c.p.p. nel riparto delle rispettive attribuzioni;
- d) nel caso in cui l'ordine riguardi taluno dei delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis c.p.p. siano attivate le previste forme di coordinamento informativo ed investigativo con il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero con il procuratore generale presso la Corte d'appello qualora l'ordine riguardi taluno dei delitti di cui all'art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.

Il presente schema di decreto legislativo, dunque, se da un lato introduce disposizioni che si armonizzano perfettamente con il quadro generale di riferimento in punto di diritto interno, dall'altro lo integrano introducendo le seguenti innovazioni:

- a) la procedura accelerata di cui all'articolo 4, per l'effetto della quale si prevede un paradigma che, ferme le competenze stabilite dal regolamento, introduce tempi di emissione contingentati nei casi di urgenza, con la previsione di una previa convalida rimessa alle autorità competenti da adottare nel termine di quarantotto ore dalla trasmissione del provvedimento. La scansione temporale si ispira al modello delle intercettazioni d'urgenza. Caratterizza questo modulo procedimentale l'efficacia dell'ordine subordinata alla convalida dell'autorità competente;
- b) vengono individuate le autorità di esecuzione territorialmente competenti all'implementazione delle procedure: in particolare viene individuata, quale autorità di esecuzione, il procuratore della Repubblica e il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono stabiliti o risiedono i destinatari dell'ordine di esibizione o di conservazione. La disciplina va ad integrare i criteri di competenza generali previsti dagli artt. 8 e segg. del c.p.p.;

- c) vengono definite le procedure di esecuzione. Nel rimandare alla relazione illustrativa la descrizione nel dettaglio delle nuove competenze attribuite agli apparati giudiziari, giudicanti e requirenti, che sono funzionali all'integrale operatività delle previsioni regolamentari, con riferimento al procedimento di esecuzione si specifica che:
- viene rimesso alle competenze del procuratore della repubblica l'emissione del decreto motivato di riconoscimento dell'ordine da eseguire;
 - sempre il procuratore della repubblica è competente, successivamente al riconoscimento, all'emissione del decreto di esecuzione dell'ordine europeo di esibizione dei dati identificativi o dell'ordine di conservazione;
 - per quanto invece riguarda l'ordine europeo di esibizione dei dati relativi al contenuto o al traffico, la competenza ad emettere il decreto motivato di esecuzione è del giudice per le indagini preliminari una volta ricevuta la richiesta di esecuzione corredata dal decreto di riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica.

Come già descritto in relazione illustrativa, le nuove competenze attribuite replicano un modulo procedimentale ispirato alla disciplina dettata dal decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, recante "Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale", e rispettano il riparto delle attribuzioni tra pubblico ministero e giudice in relazione alla natura del dato richiesto già previsto agli articoli 2 e 3 del presente schema di decreto legislativo e sono perfettamente armonizzate con le previsioni delle norme di attuazione del c.p.p. relative alle misure cautelari (att. 92 e 104 disp. att. c.p.p.);

- d) per le procedure di riesame in caso di obblighi contrastanti, viene stabilita la competenza:
- del tribunale del riesame (ovvero il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento che è competente a decidere sulla richiesta di riesame) nei casi di cui all'art. 17 del regolamento;
 - del giudice per le indagini preliminari qualora l'obiezione riguardi un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero.

Viene inoltre descritto il relativo iter procedurale.

Anche le disposizioni in commento si armonizzano con il quadro normativo vigente, opportunamente integrando il *set* di competenze delle autorità requirenti e giudicanti di primo grado nazionali, nonché gli *iter* procedurali funzionali al rendere operativi, nel nostro ordinamento, i nuovi strumenti di indagine introdotti;

- e) viene modificato l'articolo 132 del d.lgs. 196/2003 (in particolare vengono modificati i commi 3, 3-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, e vengono aggiunti i seguenti ulteriori tre commi: 3-*bis*.1, 3-*bis*.2, 3-*bis*.3);
- f) viene inserito un ulteriore articolo nel corpo del c.p.p., l'articolo 263-*bis*, recante disciplina dell'“*Ordine di conservazione dei dati*”.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali che anzi l'intervento sembra rispettare disponendo in conformità ai principi generali declinati dalla Corte in *subiecta materia*.

A partire infatti dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti coercitivi adottati in corso di indagine, obbligo confermato dal presente schema di decreto legislativo che ha previsto la necessità di motivare i decreti di convalida degli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche.

Quanto sopra si pone dunque in conformità alla giurisprudenza costituzionale che, chiamata a pronunciarsi in materia di perquisizioni, ha specificato che l'obbligo di motivazione risponde ad una esigenza di rispetto degli artt. 13 e 14 Cost., essendo funzionale alla tutela della persona, la quale deve essere posta in grado di conoscere le ragioni – così da poterle, all'occorrenza, anche contestare – per le quali è stata disposta una limitazione del suo diritto di libertà - sentenza n. 252 del 2020) e proseguendo per la definizione di un assetto basato sul principio della riserva di legge e di giurisdizione, grazie alla previsione di un meccanismo basato sul controllo finale di regolarità affidato alla competente autorità giudiziaria, il presente schema di decreto legislativo riesce delineare un quadro normativo pienamente rispettoso delle garanzie costituzionali poste a presidio della materia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto, di natura ordinamentale, incidono su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. l) della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento. Costituiranno oggetto di successiva adozione gli ulteriori decreti legislativi necessari a dare attuazione al regolamento (UE) 2023/1543 per le previsioni *non self-executing* nonché quello necessario a recepire la direttiva (UE) 2023/1544, nel rispetto dei diversi termini fissati con la delega conferita dal Parlamento nella legge di delegazione europea 2024.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure organizzative ed ordinamentali necessarie all'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1543.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Come rappresentato al paragrafo *sub.10*, l'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e risponde, anzi, alla necessità di adempiere agli stessi.

Pertanto, si segnala che:

- nel giugno 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'UE, un accordo con gli Stati Uniti sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche (i negoziati con gli Stati Uniti per facilitare l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale sono iniziati nel settembre 2019 e sono attualmente in corso. Al momento i prestatori di servizi con sede negli Stati Uniti collaborano con le autorità di contrasto europee attraverso la cooperazione diretta su base volontaria o attraverso procedure di assistenza giudiziaria reciproca);
- il 12 maggio 2022 l'Italia ha sottoscritto il secondo protocollo aggiuntivo (deliberato dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2021) alla "Convenzione sulla criminalità informatica sul rafforzamento della cooperazione e della divulgazione delle prove elettroniche" (Convenzione di Budapest), che superando il meccanismo della rogatoria internazionale a fini di probatori, ed implementando iter procedurali molto simili a quelli del mandato di arresto europeo, ha previsto all'articolo 5 delle procedure di cooperazione che opereranno a prescindere dalla presenza o meno di singoli trattati di mutua assistenza giudiziaria e che saranno improntate alle seguenti linee guida generali:

- a) in caso di indagini penali, gli enti regolatori dei nomi di dominio forniscano, direttamente su richiesta dell'Autorità di uno dei Paesi firmatari, i dati del titolare di un nome di dominio al fine di identificarlo o contattarlo;
- b) l'autorità procedente di uno dei Paesi firmatari possa trasmettere un ordine affinché i fornitori di servizi di un altro Paese mettano a disposizione le informazioni dell'utente di cui siano in possesso o di cui abbiano il controllo;
- c) l'autorità procedente di uno dei Paesi firmatari possa trasmettere un ordine affinché i fornitori di servizi di un altro Paese trasmettano specifiche informazioni memorizzate sull'utente e sui dati di traffico;
- d) nei casi di emergenza, i Paesi a mezzo del punto di contatto attivo 7 giorni su sette e 24 ore su 24 (previsto dall'art. 35 del Trattato di Budapest) ricevano o trasmettano le richieste di assistenza immediata per ottenere da un prestatore di servizi la trasmissione rapida di specifici dati informatici in suo possesso.

Il secondo protocollo addizionale ha quindi tra i suoi scopi quello di favorire l'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche da utilizzare nei procedimenti penali, oltre a facilitare la collaborazione tra i vari Stati membri e paesi terzi nella lotta al *cyber crime* e non solo, garantendo il rispetto delle norme UE in materia di protezione dei dati.

Inoltre, grazie al protocollo, migliorerà anche la cooperazione internazionale tra le autorità, così come si rafforzerà la collaborazione con i fornitori di servizi e le entità che si trovano in altri paesi, di conseguenza sarà favorita la divulgazione di informazioni dettagliate su abbonati, dati di traffico e registrazione dei nomi di dominio, da qui il coinvolgimento anche dei prestatori di servizi privati, come i gestori di provider o le società fornitrici dei servizi di telecomunicazione.

Non per ultimo, nel protocollo vengono stabilite le procedure per l'assistenza giudiziaria reciproca d'urgenza.

Il Protocollo è stato già firmato da 34 paesi (tra cui Stati Uniti), di cui 18 dell'Unione Europea (tra cui l'Italia).

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento, appare opportuno richiamare la giurisprudenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che si è sempre appellata al rispetto del principio di proporzionalità attesa l'idoneità delle acquisizioni probatorie aventi ad oggetto dati informatici a determinare gravi ingerenze nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta: *«l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche... letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione... senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo»* (punto 45 - sentenza della Grande Sezione 2.3.2021, H.K., c. Prokuratuur, Causa C-746/18).

Pertanto, nella sentenza resa da ultimo nell'ambito nella causa C-548/21, la Corte riafferma con riferimento all'accesso all'insieme dei dati contenuti in un telefono cellulare, che detta acquisizione può costituire un'ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali della persona interessata, potendo tali dati includere messaggi, foto e la cronologia di navigazione su Internet, in grado di far trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata di tale persona. Dunque, per la Corte, *“La gravità del reato oggetto dell'indagine costituisce uno dei parametri centrali in sede di esame della proporzionalità della grave ingerenza costituita dall'accesso ai dati personali contenuti in un telefono cellulare e che consentono di trarre conclusioni precise sulla vita privata dell'interessato”* (punto 96): per l'effetto, eventuali limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale devono essere «previste dalla legge» (punto 98) spettando *“al legislatore nazionale definire in modo sufficientemente preciso gli elementi, in particolare la natura o le categorie dei reati di cui trattasi, da prendere in considerazione”* (punto 99).

Ciò premesso, prosegue la Corte, *“al fine di garantire che il principio di proporzionalità sia rispettato in ciascun caso concreto effettuando una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti... è essenziale che tale accesso sia subordinato a un controllo preventivo (salvi casi d'urgenza) effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente”* (punto 102).

Premesso quanto sopra si segnala che, con ordinanza del 26 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in un procedimento contro ignoti per il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), investito di una richiesta di acquisizione di file di log quali dati di traffico telematico ex art. 132 D. Lgs. 196/2003 (in un primo momento rigettata poiché la fattispecie di reato di sostituzione di persona non permette l'acquisizione dei dati di traffico telematico in virtù della pena edittale prevista), con riferimento al Regolamento (UE) 1543 del 2023, ha sottoposto alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:

“1. Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel quadro della nuova disciplina della prova elettronica (artt. 3, 5 Regolamento 1543/2023), può essere interpretato nel senso che l'accesso delle autorità pubbliche ai dati telematici definibili come file di log, consistenti in accessi ed uscite (log-in e log-out) di un utente del sistema o applicazione con relativi indirizzi IP e marche temporali (ossia relativi a un certo arco temporale) e ove questi mirino soltanto a identificare l'autore di un reato – in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati –, comporti un'ingerenza nei diritti fondamentali dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, che – diversamente dai dati di traffico e geolocalizzazione – non presenti una gravità tale da dover limitare il suddetto accesso alla lotta contro la criminalità grave, potendo invece estendersi alla generalità dei reati;

2. In subordine, laddove la Corte ritenga che l'accesso ai file di log (consistenti in accessi ed uscite, ovvero log-in e log-out, di un utente del sistema o applicazione con relativi indirizzi IP e marche temporali), sebbene questi siano mirati al solo scopo di identificare l'autore di un reato, possa comportare un'ingerenza grave nei diritti fondamentali dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, se l'articolo 15 della Direttiva 2002/58/UE possa essere interpretato nel senso che l'esigenza di accertare e perseguire i reati commessi attraverso la rete telematica – laddove l'autore possa essere identificato unicamente mediante l'acquisizione di dati telematici, quali i citati file di log, e tenuto conto della tipica anonimizzazione della rete – sia idonea a giustificare l'accesso ai dati personali trattati dai service providers (compresi i dati di traffico e localizzazione), a

prescindere dalla “gravità” di detti reati, come definita dagli Stati, e dunque se una legislazione nazionale che ciò preveda possa ritenersi appropriata, proporzionata allo scopo perseguito e necessaria in una società democratica, anche avuto riguardo alla salvaguardia del diritto alla riservatezza e alla identità delle vittime di detti reati”.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. Ad ogni buon conto, la disciplina delle prove elettroniche e del loro utilizzo nell’ambito dei procedimenti penali trova nella giurisprudenza della Corte EDU che ha fornito indirizzi interpretativi sugli artt. 6 ed 8 della Convenzione, che salvaguardano rispettivamente il diritto ad un equo processo e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, un fondamentale punto di riferimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative nel senso proprio del termine. Ad ogni buon conto, e per completezza espositiva, si specifica che l’articolo 9, al comma 1 lettera c), nell’ introdurre un nuovo comma 3.bis.2 nel corpo dell’art. 132 d.lgs. 196/2003, prevede una definizione dei parametri identificativi dei “dati relativi agli abbonati”, per tali intendendosi i dati relativi all’identità (lettera a), ovvero quelli relativi al tipo di servizio e alla sua durata (lettera b), introducendo una definizione coerente con quella contenuta nel regolamento (art. 3, par. 1, punto 9) secondo una categorizzazione «conforme agli ordinamenti giuridici di molti Stati membri e al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto

internazionale, segnatamente la Convenzione di Budapest» (cfr. considerando n. 31 del regolamento), come puntualmente rilevato in sede di relazione illustrativa (pag. 11).

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per operare interventi di coordinamento delle procedure introdotte con le disposizioni vigenti e favorire così un più efficace perseguimento delle finalità del regolamento, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lett. r) della legge di delegazione europea.

Detti interventi si sono resi necessari al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale alle nuove previsioni e di implementare, anche per le indagini interne, gli strumenti investigativi introdotti per l'acquisizione e la conservazione delle prove a livello transfrontaliero.

In particolare, l'articolo 9, recante “*Disposizioni di coordinamento*”:

- a) al comma 1 introduce previsioni recanti modifica ai dei **commi 3, 3-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 132 del d.lgs. 196/2003**, ivi aggiungendo tre ulteriori commi, il comma **3.bis.1** (di attribuzione al pubblico ministero del potere di emettere, nell'ambito delle indagini, un ordine di conservazione “domestico” dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, ivi compresi i dati relativi alle chiamate senza risposta, con esclusione dei contenuti per un periodo non superiore a novanta giorni, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi), e i **commi 3.bis.2 e 3.bis.3** (recanti specificazione che all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati che in quanto esterni al traffico, non necessitano di un provvedimento giudiziario, provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348 c.p.p.);
- b) al comma 2 introduce il nuovo articolo 263-bis nel corpo del codice di procedura penale, finalizzato a positivizzare l'istituto dell'ordine di conservazione emesso dal pubblico ministero per i dati relativi al contenuto (esclusi dalla disciplina

prevista dall'art. 132 del codice privacy) e così allineare gli strumenti di indagine utilizzabili a livello nazionale con quelli transnazionali in applicazione del criterio di delega previsto dall'art. 19, comma 2, lett. r) della legge 91/2025.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi, né impliciti né espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, fatto salvo quanto già specificato alla parte I, paragrafo 8 “*Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*”.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Nel testo si prevede l'implementazione delle seguenti misure esecutive da eseguirsi a cura del Ministero della giustizia:

- la trasmissione alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, delle statistiche contenenti i dati di cui all'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 relativi all'anno civile precedente;

- l'esecuzione delle notifiche di cui agli art. 31, paragrafo 1 (entro il 18 agosto 2025), e 32, paragrafo 2 (entro il 18 agosto 2026), del regolamento (UE) 2023/1543.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia, in qualità di amministrazione detentrici dei dati.

Del resto, anche l'implementazione dell'adempimento relativo alla comunicazione annuale, alla Commissione europea, delle elaborazioni statistiche contenenti i dati di cui all'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543, dovrà curata dal Ministero della giustizia proprio in quanto avente ad oggetto dati comunicati dalle autorità giudiziarie precedenti.

Non vi è pertanto necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica ulteriori elaborazioni.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e, in particolare, l’articolo 24, comma 2;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatrice la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante “Individuazione delle autorità competenti di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l’emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione”.

Il provvedimento intende conformare l’ordinamento interno al regolamento (UE) 2023/1543 (c.d. *E-evidence*), relativo all’acquisizione e alla gestione delle prove elettroniche nell’ambito dei procedimenti penali, che disciplina le condizioni di

emissione degli ordini europei di produzione e conservazione, le procedure di esecuzione e sanzione in caso di inottemperanza, i mezzi di ricorso, il sistema informatico decentrato attraverso cui opererà lo scambio di prove elettroniche e ogni altro aspetto inerente a tale forma avanzata di cooperazione.

La delega legislativa è esercitata, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 91 del 2025, limitatamente all'individuazione (oggetto di notifica entro il 18 agosto 2025) delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del regolamento *E-evidence*, nonché delle procedure di emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

Il completo adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento sarà realizzato con l'adozione di ulteriori decreti legislativi, non limitati all'ambito delineato dall'art. 31 del regolamento.

L'odierno provvedimento introduce, dunque, le necessarie integrazioni alla disciplina processuale dei mezzi di prova e di ricerca della prova in conformità alle previsioni del regolamento *E-evidence*. Esso comprende inoltre, ai sensi dell'articolo 19, c. 1, lett. r) della legge di delegazione, le modifiche di coordinamento e armonizzazione della normativa vigente, opportune per la coerenza complessiva della materia.

RILEVATO

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, individuando le autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e conservazione e delle relative notifiche; le autorità giudiziarie competenti per la ricezione, a fini di notifica ed esecuzione, degli ordini europei di produzione e conservazione e dei relativi certificati; le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione.

L'articolo 2 disciplina il procedimento per l'emissione degli ordini europei di produzione, sancendo la competenza del pubblico ministero e del giudice procedente sulla base delle rispettive attribuzioni (comma 1). Si prevede che l'ordine di produzione venga emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del p.m., formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori (comma 2). Nel corso delle indagini preliminari, la competenza è invece ripartita tra il giudice e il p.m., in ragione della natura dei dati oggetto del provvedimento (rispettivamente, dati sul traffico o relativi al contenuto per il primo e dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente per il secondo: comma 3), conformemente alla giurisprudenza costituzionale, alla riserva costituzionale di giurisdizione e alle stesse previsioni del regolamento. In casi di emergenza durante le indagini preliminari, l'ordine viene emesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria in relazione ai dati relativi all'abbonato, ferma restando la successiva convalida dell'ordine entro quarantotto ore da parte del p.m. (comma 4). In relazione a delitti di competenza delle Procure distrettuali o a quelli per i quali è previsto il coordinamento investigativo, copia del certificato di ordine europeo di produzione è trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al Procuratore generale presso la Corte d'appello (comma 5). Spetta all'autorità giudiziaria procedente dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti (comma 6). I dati acquisiti con un ordine europeo di

produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste non sono utilizzabili (comma 7).

L'articolo 3 disciplina la procedura di emissione degli ordini europei di conservazione, conformandosi in buona parte alle disposizioni contenute nei primi 5 commi dell'articolo 2.

L'articolo 4 introduce una procedura speciale ("accelerata") in caso di ragioni di urgenza nel corso delle indagini preliminari, attribuendo: al p.m. il potere di emettere un ordine di produzione per ottenere i dati sul traffico e quelli relativi al contenuto, subordinandone l'efficacia alla convalida del giudice per le indagini preliminari, cui l'ordine dev'essere trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione; agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di emettere un ordine di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati o i dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, subordinandone l'efficacia alla previa convalida del p.m. entro ventiquattro ore dall'emissione. Anche nei casi di procedura accelerata è prevista la comunicazione del certificato al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo secondo le rispettive competenze, sulla falsariga di quanto previsto nei precedenti articoli (comma 3).

L'articolo 5 individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati (EPOC e EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e conservazione, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e della trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini e ai certificati.

L'articolo 6 reca la disciplina delle autorità di esecuzione e delle procedure di esecuzione, individuando le prime nel procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e nel giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale (comma 1). Il procuratore della Repubblica è altresì competente ai fini della notifica dell'EPOC, nonché ai fini degli articoli 10, 11, 12 e 17 del regolamento (UE) 2023/1543 (comma 2). Il comma 3 disciplina la procedura informativa e di coordinamento con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il Procuratore generale presso la Corte d'appello, mentre i commi 4, 5 e 6 delineano i presupposti e le modalità di riconoscimento e di esecuzione dell'ordine europeo di produzione e conservazione.

L'articolo 7 disciplina la procedura di riesame e l'autorità competente in caso di obblighi contrastanti e di obiezioni da parte del prestatore dei servizi, mentre l'articolo 8 individua nel Ministero della giustizia il soggetto competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche e la trasmissione delle stesse (comprendenti i dati elencati dal regolamento) alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche previste dagli articoli 31 e 32 del regolamento stesso.

L'articolo 9 introduce una disciplina applicabile ai soli ordini "domestici" e reca disposizioni di coordinamento con l'articolo 132 del Codice, novellandolo in conformità al criterio di delega di cui all'art. 19, comma 2, lett. r) della legge n. 91 del 2025. In particolare, la disposizione introduce ai commi 3 e 3-bis il riferimento all'agevolazione delle ricerche di un latitante, al cui fine potrà essere autorizzata da parte del giudice (o del p.m. per i casi d'urgenza) l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico presso il fornitore.

Si introducono, inoltre, tre commi aggiuntivi (3-bis.1, 3-bis.2 e 3-bis.3), il primo dei quali prevede che il p.m. possa ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici la conservazione e la protezione, per un periodo non

superiore a novanta giorni, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, ovvero di terzi.

Viene inoltre esclusa dal regime di applicabilità della disciplina di cui ai commi 3 e 3-bis l'acquisizione dei dati relativi agli abbonati – di cui viene fornita apposita definizione (comma 3-bis.2) in linea con le previsioni regolamentari (art. 3, par. 1, punto 9) –, precisandosi che alla stessa provvede il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, su delega o di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 348 c.p.p. (comma 3-bis.3). La legittimazione della polizia giudiziaria ad acquisire di propria iniziativa dati si fonda sull'art. 55 c.p.p., secondo il quale, in linea generale, la polizia giudiziaria, oltre a svolgere "ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria" (comma 2) deve, "anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (comma 1).

La disposizione novella inoltre il comma 4-ter dell'articolo 132 del Codice, estendendo l'oggetto della conservazione anche ai dati relativi al traffico telefonico e ai dati relativi alle chiamate senza risposta, superando così l'incongruenza che si sarebbe altrimenti determinata alla luce del regolamento. Il comma 4-ter viene, inoltre, novellato così da legittimare gli ufficiali di polizia giudiziaria all'emissione dell'ordine di conservazione per fini attinenti all'accertamento e repressione di specifici reati, non trattandosi in questo caso di attività di prevenzione.

Viene infine aggiunto l'articolo 263-bis al codice di rito penale, per disciplinare l'ordine di conservazione "domestico" emesso dal pubblico ministero per i dati – evidentemente diversi da quelli di cui all'articolo 132 del Codice- nella disponibilità dei fornitori. L'acquisizione avverrà, poi, secondo la disciplina processuale vigente. In analogia con la disciplina processuale degli atti urgenti, si è altresì legittimata la polizia giudiziaria a disporre in via di urgenza la conservazione dei dati con provvedimento soggetto a convalida da parte del pubblico ministero, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (art. 4, par. 5), oltre che in analogia con il modulo procedimentale già dettato dallo stesso articolo 132, comma 4-ter, quanto alla conservazione dei dati di traffico.

RITENUTO

Pur ravvisandosi l'opportunità di una precisazione secondo quanto si esporrà, lo schema di decreto legislativo non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati. Esso ha infatti introdotto, conformemente ai principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento *E-evidence*, armonizzando la normativa vigente per garantirne la complessiva coerenza con la fonte unionale.

Per quanto attiene alle modifiche apportate all'articolo 132 del Codice, il riferimento inserito, ai commi 3 e 3-bis, all'agevolazione delle ricerche di un latitante quale fine per il cui perseguimento si legittima l'acquisizione dei dati di traffico è coerente con la disciplina unionale.

In primo luogo, infatti, la novella è conforme alle previsioni di cui all'articolo 15, par.1, della direttiva 2002/58/UE, nell'interpretazione fornita dalla CGUE (cfr., in particolare, sentenze *Digital Rights Ireland* dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12; *Tele2 Sverige* del 21 dicembre 2016, cause riunite C 203/15 e C 698/15; *SpaceNet e Telekom Deutschland* del 20 settembre 2022, C-793/19 e C-794/19), dal momento che l'acquisizione dei dati ai fini della ricerca dei latitanti avverrebbe, comunque, limitatamente ai procedimenti per i gravi reati indicati dallo stesso articolo 132 del Codice.

In secondo luogo, la novella armonizza le previsioni del Codice inerenti la *data retention*, alla disciplina degli ordini europei di conservazione e produzione, funzionali all'esecuzione di pene o misure cautelari coercitive *anche* (nel primo caso), nei confronti del latitante condannato con sentenza definitiva a pena non inferiore a quattro mesi, non pronunciata in contumacia (artt. 5, par. 3 e 4, 6, par. 3, del regolamento *E-evidence*).

La novella all'articolo 132 non distingue la condizione del latitante in ragione della previa condanna, conformemente all'equiparazione delle due posizioni nel nostro ordinamento (cfr. artt. 295 e 296 c.p.p.). Tale impostazione, oltre a essere in linea con le disposizioni del regolamento *E-evidence* – che disciplina gli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche “nell'ambito di un procedimento penale, comprese le indagini penali, o per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva a seguito di un procedimento penale” (Considerando 18), dunque senza distinzione alcuna tra fasi procedurali – risponde altresì al più generale interesse all'acquisizione di elementi probatori in ogni fase del procedimento, senza soluzione di continuità tra fase cautelare e fase esecutiva. Del resto, la legittimazione delle intercettazioni per la ricerca dei latitanti prevista dall'art. 295 c.p.p. parrebbe legittimare, *a fortiori*, anche l'attività – meno invasiva – di acquisizione dei dati relativi al traffico, assicurando l'effettività delle attività investigative in modo conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della CDFUE.

La disciplina introdotta dal nuovo comma 3-bis.1 dell'articolo 132, sotto altro profilo, riconosce in capo al p.m., coerentemente con le previsioni del regolamento, il potere di rivolgere un ordine di conservazione “domestico” ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici rispetto ai dati relativi al traffico telefonico e telematico (con esclusione, dunque, dei contenuti delle comunicazioni), nonché ai dati relativi alle chiamate senza risposta. Si tratta, pertanto, di una disciplina simmetrica a quella dell'ordine di conservazione previsto a livello unionale, peraltro modulata sulla falsariga di quanto già previsto dallo stesso articolo 132, comma 4-ter, che legittima il Ministro dell'interno e i responsabili degli uffici centrali delle forze dell'ordine a ordinare la conservazione di dati telematici.

I commi 3-bis.2 e 3-bis.3 disciplinano l'acquisizione dei dati relativi agli abbonati, la cui definizione appare coerente con quella contenuta nel regolamento (art. 3, par. 1, punto 9), secondo una categorizzazione “conforme agli ordinamenti giuridici di molti Stati membri e al diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 2002/58/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come pure al diritto 16 internazionale, segnatamente la Convenzione di Budapest” (Considerando 31). I due commi legittimano l'acquisizione di tali dati da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, su sua iniziativa o a seguito di delega, ai sensi dell'articolo 348 c.p.p., sottraendoli, coerentemente, al regime di applicabilità dei commi 3 e 3-bis. Si tratta, infatti, di dati per i quali non sussiste esigenza di giurisdizionalizzazione, in ragione della loro diversità ed estraneità tanto rispetto ai contenuti delle conversazioni (art. 15

Cost.), quanto ai dati di traffico ricompresi nella disciplina di cui al citato art. 15, par.1, della direttiva 2002/58/UE (Considerando 36 del regolamento).

L'attribuzione, alla polizia giudiziaria, della facoltà di agire di iniziativa rispetto all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati si legittima in ragione delle caratteristiche processuali del nostro ordinamento – che impone, anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 55 c.p.p., con la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole (art. 348 c.p.p.) – e dell'equiparabilità della categoria dei dati relativi agli abbonati a quelli già oggi autonomamente acquisiti dalla polizia giudiziaria (artt. 6, c. 1, lett. a), 8, cc. 1 e 2, e 9, cc. 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 129, nonché d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e l. 26 marzo 2001, n. 128, in combinato disposto con gli stessi articoli 55 e 348 c.p.p.). Del resto, per l'ipotesi simmetrica degli ordini europei di produzione, la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non pare precludere l'intervento di altre autorità inquirenti.

Infine, il “nuovo” articolo 263-bis del c.p.p. (art. 9, c. 2), introduce nell'ordinamento l'istituto dell'ordine di conservazione emesso dal pubblico ministero, allineando così gli strumenti di indagine a disposizione di quest'ultimo con quelli introdotti a livello unionale. La norma, tuttavia, non precisa le tipologie di dati personali oggetto dell'ordine di conservazione, limitandosi a un richiamo ai dati detenuti dai fornitori e dagli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni.

Sul punto si ravvisa, pertanto, l'esigenza di una più puntuale definizione dei dati suscettibili di conservazione (art. 3, c.1, lett. a) e b) d.lgs. 51 del 2018), così da garantire maggiore determinatezza alla norma, evitando dubbi interpretativi e possibili contestazioni in ordine alla legittimità dell'ordine stesso.

IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 2018, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo con l'osservazione, esposta nel “Ritenuto”, relativa all'esigenza di integrare l'articolo 263-bis c.p.p., introdotto dall'articolo 9, comma 2 dello schema di decreto legislativo con l'indicazione della tipologia di dati personali oggetto dell'ordine di conservazione.

Roma, 25 settembre 2025

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE